

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

(Provincia di Salerno)

Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

MILANO

[infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)

OGGETTO : Documento per la consultazione 410/2019/R/GAS. Osservazioni prodotte dal Comune di Castel San Giorgio.

Come ben consta a codesta Autorità di Regolazione i Comuni del Centro-Sud Italia, nella quasi totalità dei casi, hanno realizzato l'impianto della distribuzione del gas naturale del proprio territorio beneficiando dei contributi di cui alla legge 28 novembre 1980 n° 784 e ss.mm.ii.

Al riguardo sono due le casistiche ricorrenti nel quadro dei finanziamenti di cui alla citata legge n° 784/80 e precisamente:

1. I Comuni hanno realizzato l'impianto direttamente, senza il preventivo affidamento della concessione del gas ad un soggetto concessionario.
  - a. In questi casi gli Enti hanno incassato il contributo dello Stato ed hanno ripianato con fondi del proprio Bilancio la residua spesa non coperta dal contributo pubblico.
2. I Comuni, prima della costruzione dell'impianto e dell'accesso ai benefici della legge n° 784/80, hanno affidato la concessione del servizio del gas ad un concessionario privato.
  - a. In questi casi il contributo dello Stato, pur sempre concesso al dato Comune, è stato interamente devoluto al concessionario il quale si è accollato anche l'onere per la copertura della residua spesa occorsa per la realizzazione dell'impianto.

Al riguardo occorre precisare che:

- 1) per la casistica di cui al punto 1. i cespiti dell'impianto realizzati con fondi pubblici, dello Stato (L. n° 784/80) e dei Comuni sono di proprietà comunale e per gli stessi spetterebbe agli Enti locali il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n° 226 e ss.mm.ii., sempreché tale parte di impianto concorra effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità;



- 2) per la casistica di cui al punto 2. i cespiti dell'impianto realizzati con fondi pubblici dello Stato (L. n° 784/80) sono pur sempre di proprietà comunale mentre sono di proprietà del concessionario i cespiti la cui spesa è stata da questi sostenuta. Ovviamente in tal caso poiché per i cespiti di proprietà comunale tutta la spesa è stata interamente coperta del contributo dello Stato non sussisterebbe a favore degli Enti Locali il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n° 226 e ss.mm.ii.

Tanto premesso occorre ancora precisare che, in forza del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., i Comuni hanno l'obbligo della tenuta della contabilità patrimoniale a scopo conoscitivo.

Tale contabilità è regolata dal contenuto del principio contabile 4/3 allegato al predetto Decreto Legislativo e, in particolare, per quanto attiene alle immobilizzazioni, i criteri di valutazione sono indicati alle lettere da a) a d) del punto 9.3 del sopra citato principio contabile 4/3.

In particolare, ai fini della predisposizione dell'Attivo dello Stato patrimoniale riguardante le immobilizzazioni, le citate norme, per quanto attiene ai contributi, dispongono poi che:

- i contributi (pubblici e/o privati) in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite), sicché ne consegue che detti contributi si debbano valutare seguendo una legge di degrado del tutto uguale a quella del cespite cui essi si riferiscono.

Ovviamente tale criterio deve essere osservato anche per i cespiti costituenti l'impianto di distribuzione del gas.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, rilevato che la regolazione tariffaria di ARERA riguardante la distribuzione del gas naturale detta, per il degrado dei contributi pubblici, un meccanismo del tutto difforme da quanto stabilito dal citato D.Lgs. n° 118/2011 si deve osservare che essa di fatto si pone in contrasto con una legge dello Stato, creando incertezza e distorsione nell'attività Finanziaria e Contabile degli Enti Locali.

Pertanto, visto il DCO 410/2019/R/GAS, questo Comune sottopone a codesta Spett.le Autorità la sopra detta osservazione, proponendo al riguardo l'accoglimento della seguente proposta:

**" I contributi erogati per la realizzazione dei cespiti di proprietà pubblica si degradano con la stessa regola di degrado dei cespiti cui essi si riferiscono".**

L'utilizzazione di un tale criterio perseguirebbe l'obiettivo di uniformare la regolazione tariffaria con la normativa di finanza locale di cui al D.Lgs. n° 118/2011 ed eviterebbe inoltre di far avere un riverbero negativo del contributo sul valore degli assets pubblici, atteso che con l'attuale regolazione si ha lo



sgradevole effetto di far rivivere il “contributo pubblico residuo” anche ben oltre la vita dello stesso cespite per il quale è stato erogato.

L’attuale regolazione ovviamente comporta altresì che il “contributo pubblico residuo” riferibile a cespiti già ammortizzati finisce con l’aver effetto anche su altri cespiti finanziati, in epoca successiva, con risorse degli Enti Locali, annullando il valore del capitale investito riferibile a questi ultimi.

Ove la presente osservazione fosse accolta si avrebbe la congrua valorizzazione della RAB degli assets pubblici per i quali non sarebbe quindi necessario, né opportuno, procedere ad una loro stima a VIR. Peraltro la suggerita regola di degrado per i contributi pubblici potrebbe essere applicata anche ai criteri per la determinazione del VIR degli assets di proprietà dei concessionari, uniformando in tal senso le regole applicabili sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati.

Si chiede infine di prevedere che per i Comuni non metanizzati nei quali, in sede di gara di Ambito, non sia stato previsto di dotare i loro territori del servizio pubblico di distribuzione del gas (Naturale o GNL), sia possibile far ricorso a gare singole con possibilità di recuperare gli investimenti per la realizzazione di impianti alimentati a GNL in un arco temporale superiore a 12 anni e comunque nel rispetto del quanto previsto dal D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

In considerazione delle motivazioni sopradette si auspica che codesta Autorità possa accogliere i presenti suggerimenti adottando i provvedimenti consequenziali.

